



## TRIBUNALE FEDERALE

### VERBALE DI AUDIZIONE TESSERATI EX ART. 104, COMMA 3, REGOL. GIUSTIZIA E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

Il Tribunale, vista l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva/federale emessa in data 23 giugno 2021 nel procedimento n. 3/2021 (che si allega e che si richiama) ha disposto, con il medesimo provvedimento, l'audizione della incolpata LUZZI PAOLA per la data del 25 giugno, ore 16.30 in modalità "da remoto" attraverso la piattaforma ZOOM.

In data odierna, quindi, è stata esperita l'audizione la sig.ra LUZZI PAOLA residente in [REDACTED], codice tessera FB00A984, la quale ha dichiarato: *"Vorrei permettere che le password citate nel provvedimento cautelare sono in mio possesso e le ho utilizzate personalmente senza interessamento di altri soggetti, tantomeno di Andrea Chiesura. Voglio precisare che tutto quello che ho fatto, l'ho fatto nella convinzione che fosse corretto e con assoluta trasparenza, tanto da averne informato il sig. Gibertoni. Voglio anche chiarire che gli interventi che ho fatto sul sistema, sempre mirati, secondo me, a garantire un risultato sportivo più equo, sono stati tutti precedenti alla telefonata con Gibertoni, dopo il suo intervento sul sistema per azzerare i precedenti interventi, io ho soltanto rilanciato il sorteggio, seppure per quattro volte, senza fare alcuna modifica manuale. Aggiungo che una volta effettuato l'ultimo sorteggio alle 11.46, ho immediatamente inviato, alle 11.49, ai circoli la mail con gli orari di gioco. Se ho rilanciato i sorteggi è stato soltanto perchè c'era qualche problema, al momento, dopo il tempo passato, sono in grado di ricordare quale. In ultimo vorrei ribadire che non ho mai avuto l'intenzione di avvantaggiare, nè svantaggiare alcun atleta. Sono molto dispiaciuta della situazione, non avrei mai pensato di trovarmi coinvolta in un procedimento cautelare. Per tutti questi motivi, chiedo l'immediata revoca della misura cautelare emessa nei miei confronti."*

In esito all'audizione della tesserata ex art. 104 Regolamento di Giustizia il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento emesso in data 23 giugno 2021, non essendo emersi elementi idonei e sufficienti a revocare quanto disposto.



---

PQM

Il Tribunale Federale,

conferma la sospensione cautelare da ogni attività federale disposta nei confronti della tesserata.

Manda alla segreteria per la notifica e la pubblicazione sul sito internet della federazione.

Bologna, 25 giugno 2021

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Simone Bilotta



## TRIBUNALE FEDERALE

### **PROVVEDIMENTO EX ART. 104 REGOL. GIUSTIZIA VIGENTE**

Il Tribunale,

- vista la richiesta per l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva/federale presentata dalla Procura federale nel procedimento n. 3/2021 R.G. Procura Federale FIBiS nei confronti di:

**PAOLA LUZZI, residente in** [REDACTED],  
**codice tessera FB00A984;**

**per violazione dell'art. 1 commi 1, 2, 3, art. 11, commi 1, 2, 3, art. 41, comma 1 let. d) ed f), comma 2 e 3, art. 42 lett. d), l), m), n) e o) Reg. Giustizia FIBiS,**

- **visti gli atti contenuti nel fascicolo della Procura Federale posti a fondamento della richiesta cautelare;**

### **CONSIDERATO**

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato in data 29 marzo 2021 dal Vicepresidente Vicario e RNS Stecca, Stefano Gibertoni.

Con tale esposto la Procura Federale veniva informata del fatto che, attraverso una conversazione tra lo stesso Gibertoni e la sig.ra LUZZI, avvenuta in data 21 marzo 2021, il primo veniva a conoscenza che l'incolpata aveva modificato manualmente le batterie di una gara (ID 1953 -9° prova Istituzionale di 1° categoria), asseritamente al fine di *"evitare che ci fossero trattamenti diversi per i primi 8"*, *"inserendo dei punteggi fittizi"* (v. conversazione whatsapp allegata all'esposto).

Tale comportamento, nonostante il richiamo di Gibertoni al rispetto delle procedure, veniva reiterato anche dopo tale conversazione e ciò è stato possibile accertare attraverso la stampa della schermata del sistema di gestione gare (allegata all'esposto, all. 7), eseguita attraverso la funzione "LOG", che registra le operazioni effettuate.

Da tale ultimo documento risultano, in effetti, una serie di operazioni poste in essere in maniera non conforme e non giustificata attraverso l'utenza "CRVEN@TLC",



utenza attribuita alla tesserata LUZZI, anche in ragione delle affermazioni della stessa in occasione del dialogo con Gibertoni.

**Nella condotta contestata all'inculpata risultano, allo stato, presenti i gravi e concordanti indizi per configurare l'ipotesi di illecito sportivo descritta dalla Procura Federale (aggravata dalla qualifica di Direttore di Gara), oltre che la violazione dei canoni di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia.**

**Sussiste, altresì, il concreto e attuale pericolo che l'inculpata commetta ulteriori illeciti della stessa specie, essendo emerso che tale condotta era considerata dalla tesserata come usuale.**

Non può essere accolta, invece, la richiesta cautelare per ciò attiene alla violazione dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, non essendo stato chiarito se le operazioni sopra riportate dovessero necessariamente essere descritte nel referto di gara (peraltro si porrebbe, in ipotesi, il problema circa la valutazione del generale principio del *nemo tenere se detegere*) e, in ogni caso, pare essere dirimente la clausola di sussidiarietà contenuta all'inizio dell'art. 42 con riferimento alla violazione già grave individuabile, in questo caso, nell'illecito sportivo.

PQM

Il Tribunale Federale, in parziale accoglimento della richiesta cautelare, dispone la sospensione della tesserata PAOLA LUZZI, in atti meglio generalizzata, da ogni attività Federale con riferimento alla violazione dell'art. 1, comma 1, 2 e 3 e art. 11, comma 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia.

Dispone, ex art. 104 comma 3 Reg. Giust., l'audizione della inculpata in modalità "da remoto" - tramite piattaforma che sarà predisposta a cura della segreteria Fibus - per la data del 25.06.2021 dalle ore 16.30, avvertendo la tesserata che può farsi assistere da un difensore di fiducia.

Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito internet della federazione e per la notifica a mezzo pec a tutti gli interessati.

Bologna, 23 giugno 2021

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Simone Bilotta